



# *Ministero della Giustizia*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07240 DEL DEP. ROSATO (res. n. 627 del 05 marzo 2026)**

### **RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in ordine al funzionamento del processo civile telematico, si rappresenta quanto segue.

Si rimarca in apertura che il processo civile telematico (PCT) si conforma al modello processuale delineato dal codice di procedura civile nel quale la conoscenza della domanda giudiziale da parte del convenuto è differenziata a seconda che il procedimento venga introdotto con atto di citazione o con ricorso.

Nel primo caso infatti la conoscenza è assicurata con la notificazione dell'atto introduttivo che precede l'iscrizione a ruolo della causa mentre, nei procedimenti introdotti con ricorso, l'iscrizione a ruolo precede la notificazione.

E' dunque solamente per questa seconda tipologia di procedimenti che il convenuto non ha la visibilità del fascicolo telematico poiché solo per essi l'iscrizione a ruolo della causa precede la notificazione.

Ad ogni modo, per tutelare la conoscenza del procedimento, i sistemi informatici consentono che la parte convenuta, anche se non ancora costituita e in proprio senza l'ausilio di un difensore, possa accedere al fascicolo informatico, autenticandosi mediante strumenti di identità digitale (SPID, CIE o CNS), purchè risulti correttamente censita nel procedimento con un codice fiscale valido.

Inoltre è altresì consentito alla parte convenuta conoscere i dati essenziali del procedimento ed, in particolare, il numero di ruolo generale senza accedere allo storico e ai documenti del fascicolo, utilizzando la funzionalità denominata “Archivio fascicoli”, con l’inserimento dei dati identificativi delle parti e della data di comparizione o di udienza.

Tale funzionalità, originariamente concepita con riferimento ai procedimenti introdotti con atto di citazione, è in corso di adattamento anche per i procedimenti introdotti con ricorso al fine di consentire una più agevole individuazione dei fascicoli sulla base dei soli dati anagrafici delle parti.

Nel caso in cui la parte si affidi alla difesa tecnica il difensore, non ancora costituito, che conosca il numero di iscrizione del fascicolo e che sia munito di delega della parte, potrà depositare un’istanza di visibilità nel portale del processo civile telematico per accedere e visionare un fascicolo informatico.

Venendo alla correttezza dei dati inseriti in fase di iscrizione a ruolo, occorre tenere presente che i software redattori utilizzati comunemente dagli avvocati già effettuano controlli formali sui dati anagrafici consentendo le correzioni del caso.

I margini di errore che, talvolta si riscontrano, avvengono anche in considerazione del fatto che le cancellerie non dispongono, allo stato, di un potere generalizzato di rifiuto del deposito in presenza di incongruenze nei dati identificativi se non immediatamente rilevabili.

Sono comunque in corso di sviluppo dei meccanismi di interoperabilità tra sistemi, già operativi in alcuni ambiti, che consentono una più efficace verifica e correzione dei dati. Analoghe evoluzioni potrebbero essere ulteriormente rafforzate mediante l’integrazione con le banche dati anagrafiche nazionali, quale l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente.

Resta ad ogni modo ferma l’attenzione che questo Dicastero presta rispetto a possibili interventi evolutivi del sistema informatico per migliorare la tempestività e

l'affidabilità delle informazioni disponibili nel rispetto delle garanzie processuali e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)